REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI AREE E LOCALI COMUNALI PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI PUBBLICO INTERESSE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina l'uso di aree e locali comunali (di seguito "beni immobili") rientranti nella diretta disponibilità dell'Ente per l'organizzazione di iniziative di pubblico interesse, quali ad esempio mostre, conferenze, convegni, riunioni, assemblee, attività sportive e attività a carattere sociale e culturale.

ART. 2 - BENEFICIARI

- 1. Possono beneficiare dell'uso dei beni immobili gli organizzatori di eventi tra quelli indicati all'art.; le organizzazioni politiche e sindacali sono di norma invitate a rivolgersi o ai vv.f. di Ayas per l'uso del salone presso la relativa sede.
- 2. I beneficiari possono beneficiare dell'uso dei beni immobili qualora non costituiscano pregiudizio per l'ordine e la sicurezza pubblica.
- 3. L'uso dei beni immobili è concesso, di norma, a giornate intere.
- 4. Il Comune (e sue commissioni, gruppi di lavoro...) e le attività da questi promosse o patrocinate hanno la priorità nell'uso dei beni immobili.

ART. 3 - RICHIESTA E PAGAMENTO

- 1. La richiesta di concessione d'uso (in competente marca da bollo da euro 14,62 salvo i casi di esenzione), se possibile compilata sull'apposito modello fornito dal Comune, munita di copia di un documento di riconoscimento del richiedente ed indirizzata al Comune di Ayas, dovrà essere consegnata all'ufficio protocollo del Comune almeno 7 giorni prima della data fissata per l'uso del bene immobile.
- 2. Il pagamento della tariffa e dell'eventuale contributo spese stabiliti dalla Giunta Comunale deve essere anticipato e comprovato mediante esibizione di ricevuta al momento del ritiro delle chiavi.

ART. 4 - ASSEGNAZIONE

- 1. L'uso del bene immobile sarà concesso dal Sindaco, sentiti i componenti della Giunta e con visto del Segretario comunale.
- 2. Qualora pervenissero più richieste per il medesimo bene immobile e per i medesimi orari, la concessione sarà rilasciata in base all'ordine cronologico numerico di presentazione all'ufficio protocollo del Comune.

ART. 5 - MANCATO UTILIZZO

- 1. Nel caso in cui il concessionario non intenda, per qualsivoglia sopravvenuto motivo, utilizzare il bene immobile già concesso in uso, lo stesso dovrà comunicare il prima possibile la propria disdetta. Tale comunicazione dovrà pervenire comunque almeno 1 giorno lavorativo prima della data prevista per l'occupazione.
- 2. Il mancato rispetto di tale termine in assenza di adeguate giustificazioni sarà motivo sufficiente per limitare l'uso futuro di beni immobili da parte del Responsabile competente al medesimo concessionario.

3. Qualora il richiedente abbia già effettuato il pagamento per l'uso del bene immobile non utilizzato per giustificato motivo sarà concordato se considerare tale pagamento quale anticipo per un successivo uso da parte del medesimo richiedente o se procedere al rimborso della somma versata.

ART. 6- MODALITA' DI UTILIZZO

- 1. Il soggetto concessionario ovvero altro soggetto delegato dovrà ritirare le chiavi del bene immobile all'ufficio Segreteria del Comune il giorno in cui sarà usata o, se festivo, il giorno lavorativo precedente.
- 2. La chiave dovrà essere inderogabilmente riconsegnata al medesimo ufficio il primo giorno lavorativo successivo al termine della concessione.
- 3. Nel caso in cui la chiave non sia restituita all'ufficio Segreteria entro 7 giorni sarà addebitato al richiedente il pagamento di una somma a titolo di risarcimento pari al costo del cambio della serratura e relative n. 3 copie della nuova chiave.
- 4. Sono vietati la duplicazione delle chiavi assegnate ed il cambio del blocco serratura.
- 5. Nel caso in cui l'uso del bene immobile sia richiesto per più giorni potrà essere consentito al richiedente di mantenere il possesso della chiave per l'intero periodo di svolgimento delle iniziative, a seguito di valutazione dell'Ufficio Segreteria.
- 6. Al concessionario è fatto assoluto divieto di duplicare la chiave, fornire la chiave a persone non autorizzate o di utilizzare la sala in momenti diversi da quelli richiesti.
- 7. E' vietata la sub-concessione dell'uso dei beni immobili.
- 8. L'uso dei beni immobili non potrà protrarsi oltre le ore 24.00, fatte salve espresse autorizzazioni scritte in deroga.
- 9. Il mancato rispetto di tali divieti, in assenza di adeguata giustificazione, sarà motivo sufficiente per limitare l'uso futuro del bene immobile da parte del Segretario comunale al medesimo concessionario; la limitazione sarà operante sia nei confronti del richiedente, sia nei confronti dell'associazione, del gruppo od altro che di fatto ha utilizzato il bene immobile.
- 10. Per l'utilizzo dei locali della scuola primaria sita in Antagnod il richiedente dovrà inoltrare domanda al Comune, se possibile su apposito modello, allegando copia di un documento di riconoscimento; la domanda sarà trasmessa al dirigente scolastico, il quale potrà concedere il proprio nullaosta, compatibilmente con la programmazione scolastica e con le esigenze del Comune; successivamente l'ufficio Segreteria provvederà a comunicare al richiedente la concessione o il diniego d'uso del bene immobile da parte del Sindaco., con le indicazioni del caso.
- 11. I beni immobili in parola, gli arredi e le attrezzature ivi in dotazione appartengono al patrimonio disponibile del Comune di Ayas. Non è consentito l'utilizzo di attrezzature da cucina all'interno dei beni immobili dati in concessione. Le attrezzature esistenti all'interno dei beni immobili possono essere utilizzate per i soli usi ammessi ed autorizzati.
- 12. Il soggetto concessionario del bene immobile dovrà provvedere alla pulizia dello stesso immediatamente prima della riconsegna del bene all'Amministrazione.
- 13. Il soggetto concessionario del bene immobile è tenuto ad adottare la diligenza del buon padre di famiglia nella conduzione de bene concesso e di quanto contenuto all'interno del medesimo.

ART. 7 - COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE

- 1. La Giunta comunale, sentiti i Responsabili interessati, con propria deliberazione:
 - a) individua i beni immobili che per la loro tipologia possono essere destinati alle finalità di cui al presente regolamento;

- b) determina, di norma annualmente o comunque all'occorrenza, tariffe e canoni di utilizzo dei beni immobili;
- c) stabilisce eventuali esenzioni dal pagamento delle tariffe e dei canoni per fattispecie di interesse generale;
- d) stabilisce ogni altra spesa a carico del soggetto concessionario necessaria per lo svolgimento dell'attività;
- e) propone al Consiglio comunale proposte di modificazione del presente Regolamento.

ART. 9 - RESPONSABILITA' PER DANNI

- 1. I concessionari sono personalmente responsabili per eventuali danni a beni (inclusi i beni comunali) o a persone causati da qualsiasi azione ed omissione, tanto se tali danni siano ad essi direttamente imputabili, quanto se siano prodotti da terzi, avendo i concessionari l'obbligo, durante l'utilizzo dei beni, di vigilare sul comportamento delle persone e di custodire le cose.
- 2. Tutti i danni causati direttamente o indirettamente ai beni immobili il cui uso viene disciplinato nel presente Regolamento, nonché ai mobili ed alle attrezzature in essi contenuti, durante o in relazione alla concessione d'uso, dovranno essere risarciti all'Amministrazione Comunale previa valutazione degli stessi da parte del settore tecnico comunale.
- 3. Il danno sarà formalmente contestato al concessionario non appena scoperto, con invito al concessionario di procedere all'accertamento dell'entità del danno in contradditorio entro il termine assegnato dal settore tecnico a seguito di opportuna valutazione. In mancanza di conciliazione sul risarcimento del danno, il Responsabile del settore tecnico procederà con tempestività a formulare un'ulteriore contestazione formale a seguito dell'accertamento in contraddittorio tra le parti, inviandola al concessionario, il quale entro il termine assegnato dal Responsabile dovrà produrre le proprie controdeduzioni.
- 4. Il danno dovrà comunque essere liquidato nel termine di 30 giorni dal ricevimento dell'ingiunzione di pagamento.
- 5. Il mancato pagamento potrà comportare per il concessionario la revoca della concessione o l'impossibilità futura di ottenerne altre, fatta salva comunque la possibilità per il Comune di adire le vie legali.

ART. 9 - DIVIETO INSTALLAZIONE ATTREZZATURE

- 1. Potranno essere installati attrezzi fissi, impianti di altro genere o effettuati interventi che modifichino la struttura dei beni immobili solo previo consenso scritto del Comune. In ogni caso tutte le opere di qualsiasi genere, comprese migliorie che fossero comunque realizzate, rimarranno acquisite all'immobile, senza diritto a compenso o indennità per l'associazione, a meno che il Comune non opti per il ripristino parziale o totale a spese dell'associazione medesima.
- 2. E' comunque vietata qualsiasi installazione o deposito di materiali che non rispettino la vigente normativa in materia di sicurezza.

ART. 10 - REVOCA CONCESSIONE IN USO

1. Per maggiori ragioni di pubblico interesse, l'amministrazione comunale ha facoltà di revocare la concessione in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che il concessionario possa vantare alcun diritto e in ogni caso allorché siano accertate ripetute violazione del presente regolamento.

2. In tal caso il Comune è sollevato da ogni obbligo di rimborsare al concessionario qualsiasi spesa da esso sostenuta o impegnata, ovvero qualsiasi risarcimento di eventuali danni fatta eccezione per l'importo già versato della tariffa.

ART. 11 - NORMA FINALE

- 1. Restano in vigore le eventuali convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente Regolamento, alle condizioni dalle stesse stabilite.
- 2. E' comunque facoltà del concessionario revocarle al fine di stipulare contestualmente una nuova convenzione coerente con le disposizioni contenute nel presente Regolamento.
- 3. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
- 4. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.